

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**RIMBORSO / COMPENSAZIONE DEL  
“CARO PETROLIO” PRIMO TRIMESTRE 2021**

RIFERIMENTI

- DPR n. 277/2000
- Art. 6, D.Lgs. n. 26/2007
- Nota Agenzia Dogane 30.3.2021, n. 94008/RU

IN SINTESI

*Agli autotrasportatori di merci è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso / utilizzare in compensazione il c.d. “caro petrolio” connesso con gli acquisti di carburante per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.*

*Relativamente ai consumi effettuati nel primo trimestre 2021 il soggetto interessato deve presentare un'apposita domanda all'Agenzia delle Dogane entro il 30.4.2021.*

*Si evidenzia che:*

- per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile, deve essere rispettato il nuovo parametro pari a 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso;
- a decorrere dal 2021 il beneficio non spetta per il consumo di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000, riconoscono agli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio".



L'agevolazione dal 2021 **non spetta** per il gasolio consumato dai veicoli di **categoria Euro 4 o inferiore**. Ciò a seguito della progressiva riduzione del raggio di operatività dell'agevolazione disposta dall'art. 1, comma 630, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

#### SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

Come confermato dall'Agenzia delle Dogane nella recente Nota 30.3.2021, n. 94008/RU l'agevolazione in esame spetta per:

- l'attività di **trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t**, esercitata da:
  - persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
  - persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'apposito Elenco;
  - imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- l'attività di **trasporto persone** svolta da Enti pubblici / imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale / regionale / locale / in ambito comunitario;
- l'attività di **trasporto persone** effettuata da Enti pubblici / imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per individuare il soggetto legittimato a richiedere / fruire del beneficio in esame con riferimento a particolari situazioni (ad esempio, esercizio dell'attività in forma consortile / soggetto subentrante / incorporante, ecc.) si rinvia all'Informativa SEAC [5.4.2017, n. 114](#).

#### DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021

Il beneficio in esame è determinato in base agli **incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio** per autotrazione, **rapportati ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento**. In particolare, l'Agenzia delle Dogane nella citata Nota n. 94008/RU precisa che, in relazione ai **consumi del periodo 1.1 – 31.3.2021** il beneficio è **pari a € 214,18 per mille litri di prodotto**.

Si rammenta che **a decorrere dal 2020**, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante l'art. 8, comma 1, DL n. 124/2019, ha introdotto un parametro per la determinazione dell'**importo massimo rimborsabile**, pari a **1 litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo agevolabile, **per ogni chilometro percorso**.

#### TERMINI PER LA RICHIESTA DEL BENEFICIO

Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Dogane un'apposita domanda **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Periodo riferimento consumi 2021	Termine presentazione domanda
Primo trimestre	Entro il 30.4.2021
Secondo trimestre	Entro il 2.8.2021 (il 31.7 cade di sabato)
Terzo trimestre	Entro l'1.11.2021 (il 31.10 cade di domenica)
Quarto trimestre	Entro il 31.1.2022

La domanda si compone dei seguenti quadri.

<b>Frontespizio</b>	Oltre al periodo di riferimento, ai dati anagrafici del contribuente, ai litri consumati e all'importo del credito, va indicata la <b>modalità di fruizione del credito</b> (compensazione / rimborso).
<b>Quadro A-1</b>	Vanno riportati la targa ed i dati del veicolo / mezzo speciale, il numero fatture, i litri consumati, i km effettivamente percorsi / ore di funzionamento dell'attrezzatura in caso di mezzo speciale e l'importo del relativo credito.
<b>Quadro B</b>	È riservato agli autotrasportatori <b>con distributore privato di carburante</b> (con capacità superiore ovvero pari / inferiore a 5 mc). Va specificato se il gasolio è stato utilizzato anche per <b>automezzi esclusi</b> dal beneficio (da indicare nel quadro C).
<b>Quadro C</b>	Vanno indicati i dati degli <b>"altri" automezzi</b> , riforniti a mezzo del distributore privato di cui al quadro B, <b>non agevolabili</b> .

Posto che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 3, DPR n. 277/2000, alla domanda va **allegata copia dei certificati di immatricolazione** degli autoveicoli agevolati, nonché un **prospetto riportante il numero di targa, il chilometraggio** alla chiusura del trimestre di riferimento, **il proprietario** ovvero, in caso di locazione con facoltà di compera o di noleggio ex art. 84, D.Lgs. n. 285/92, **l'intestatario** dei predetti contratti (anch'essi da allegare in copia);
- nella pratica del settore si riscontrano molteplici forme di titolarità giuridica del veicolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto oltre a quelle sopra citate;

l'Agenzia delle Dogane nella Circolare 23.2.2016, n. 4/D e nella Nota 22.3.2016, n. 35427/RU ha individuato le figure negoziali ammesse e conseguentemente **i soggetti tenuti a presentare la domanda** per il riconoscimento del credito in esame ed ha precisato che:



***"le figure negoziali ammesse di disponibilità degli autoveicoli ... sono esclusivamente quelle previste dalle norme di settore del trasporto merci. Il beneficio fiscale in esame include due distinte categorie di esercenti (per conto terzi, in conto proprio) operanti nell'attività di trasporto merci, ciascuna delle quali sottoposta ad una specifica disciplina che ne stabilisce le condizioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l'esercizio nonché i vincoli di utilizzo dei mezzi".***

## AUTOTRASPORTATORI PER C/ TERZI

Gli autotrasportatori per c/ terzi possono utilizzare i veicoli a titolo di:

- proprietà;
- locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- usufrutto.



Per le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori che effettuano i trasporti per c/ terzi è ammessa anche la possibilità di utilizzare **autoveicoli concessi in comodato senza conducente / in locazione senza conducente**.

Tali modalità di acquisizione del veicolo **sono da considerarsi "valide" anche ai fini del riconoscimento dell'agevolazione** in esame, fermo restando il rispetto dei relativi vincoli normativamente previsti (ad esempio, l'obbligo, in caso di comodato, di stipulare il contratto in forma scritta, di registrarlo e di esibire copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all'Ufficio della Motorizzazione Civile).

In merito ai contratti stipulati per far fronte ad **esigenze occasionali**, quali ad esempio il c.d. **"nolo a freddo"**, considerato che **"con tali figure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione senza conducente, l'attività di trasporto merci viene svolta dall'esercente mediante la messa a**

disposizione dei mezzi da parte di **altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti**", l'Agenzia delle Dogane evidenzia che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni fissate dalla disciplina di settore per la locazione senza conducente e dei requisiti richiesti per l'ammissione al credito in esame:



*"il riconoscimento del rimborso d'accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore dell'autoveicolo sempreché sia garantita l'esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e che il contratto sia stato debitamente registrato".*

La stessa Agenzia nella citata Nota n. 35427/RU ha confermato che per il "nolo a freddo" è possibile fruire dell'agevolazione in esame fermo restando che:

- tale rapporto contrattuale è **fattispecie diversa e distinta dalla locazione senza conducente**;
- l'agevolazione è **riconosciuta** a condizione che:
  - **entrambe le imprese siano iscritte all'Albo** degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
  - il contratto sia **redatto in forma scritta e riporti**, oltre al noleggiante e al noleggiatore, la data e la **durata del contratto** nonché i dati **identificativi del veicolo**;
- si **configuri l'utilizzo esclusivo del veicolo** nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione e ciò **risulti in modo inequivoco dal contratto**;
- il contratto sia **registrato**.



**Non è ammessa la sublocazione / subcomodato.**

Nel caso in cui il **veicolo, acquisito in leasing** da un autotrasportatore per c/ terzi, sia **concesso in uso da quest'ultimo ad un altro esercente** l'attività di trasporto per c/ terzi in forza di un distinto contratto di locazione, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che **non è ravvisabile la sublocazione**:

- se i due soggetti, parti del contratto di locazione, **sono entrambi iscritti all'Albo**;
- se la **società di leasing resta estranea al contratto di locazione** di cui sopra e risulta solo legata da un precedente rapporto negoziale con il soggetto che concede in uso il mezzo.

Ciò anche in considerazione del fatto che *"lo scopo del finanziamento esaurisce l'interesse immediato della locazione finanziaria"* e che *"la locazione del mezzo di trasporto da parte dell'esercente primo utilizzatore ad altra impresa locataria integra un'autonoma operazione economica non collegata al contratto precedente"*.

Va tuttavia evidenziato che **"per la certezza del titolo di possesso dell'autoveicolo"**, in base al quale si individua il soggetto che può fruire del credito in esame, **"la trasferita disponibilità del mezzo di trasporto all'esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso presuppone il consenso prestato dall'impresa di leasing proprietaria, anche se espresso in forma preventiva nel medesimo contratto di locazione finanziaria"**.

Di conseguenza, quindi, anche nei predetti casi, l'autotrasportatore di merci per c/ terzi iscritto all'Albo che detiene il veicolo concesso in locazione da un altro autotrasportatore (che lo ha precedentemente acquisito in leasing) può accedere all'agevolazione relativamente al gasolio consumato.

## **AUTOTRASPORTATORI IN C/ PROPRIO**

Considerato che, relativamente agli autotrasportatori merci in c/ proprio va fatto riferimento all'art. 31, comma 1, lett. a), Legge n. 298/74, come confermato dall'Agenzia delle Dogane, i possibili **titoli di disponibilità degli autoveicoli** sono:

- proprietà;
- locazione con facoltà di compera;
- locazione finanziaria;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- usufrutto.

Di conseguenza, per tale settore è **esclusa** la possibilità di detenere i veicoli in locazione / comodato (diversamente da quanto previsto per gli autotrasportatori per c/ terzi).

### COMPILAZIONE DELLA DOMANDA TRIMESTRALE

Come evidenziato dall'Agenzia delle Dogane nella Nota 23.3.2020 n. 96399/RU e ribadito nella Nota n. 94008 in esame, l'introduzione del predetto **limite quantitativo** (1 litro di gasolio consumato da ciascun veicolo per ogni chilometro percorso) ha richiesto la modifica del quadro A-1 della domanda. In particolare, è presente il **campo "Mezzi speciali"** riservato ai **semirimorchi / rimorchi destinati a trasporti specifici** dotati di **attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi** risultanti dalla carta di circolazione (o da idonea documentazione qualora non prevista l'indicazione nella carta di circolazione).

Al fine del riconoscimento dell'agevolazione relativamente ai predetti mezzi nella Nota 12.3.2020, n. 74668/RU l'Agenzia ha specificato quanto segue:



- il beneficio è collegabile al fatto che le **"speciali attrezzature"** sono **complementari alla funzione di trasporto di merci** (che necessitano di certe condizioni per essere movimentate);
- i semirimorchi / rimorchi che rivestono un ruolo essenziale per l'esercizio di determinate tipologie di trasporto (in tal modo attrezzati), **costituiscono un complesso veicolare unitariamente considerato**;
- per i semirimorchi / rimorchi classificati come **furgone isothermico** con gruppo frigorifero permanentemente installato, è agevolabile il **gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario** asservito al funzionamento dell'impianto refrigerante in quanto mantiene la temperatura idonea per la conservazione delle merci durante il trasporto;
- tali mezzi devono essere trainati da autoveicoli (trattore / motrice) **rientranti nelle categorie ammesse all'agevolazione**;
- alla domanda vanno allegate, qualora non già presentate, le **carte di circolazione dei semirimorchi / rimorchi** unitamente agli eventuali attestati (ad esempio, certificati ATP) che ne costituiscono parti integranti,
- il soggetto interessato deve predisporre un **prospetto riepilogativo trimestrale**, da esibire a richiesta dell'Ufficio, contenente le seguenti informazioni per ciascun semirimorchio / rimorchio:
  - targa;
  - capacità del serbatoio;
  - lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare;
  - targhe dei trattori / unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre (per i semirimorchi / rimorchi oggetto di servizi di traino da parte di veicoli di terzi).

### Compilazione del Quadro A-1

Campo	Dati da riportare	
<b>Targa veicolo</b>	Targa di ciascun veicolo rifornito, dotato di motore e serbatoio normale nonché di contachilometri (ad esempio, trattore, unità motrice). <b>Non vanno indicati</b> i dati (targa, titolo di possesso, ecc.) dei <b>semirimorchi / rimorchi</b> .	
<b>Titolo possesso</b>	<b>"A"</b>	Proprietà;
	<b>"B"</b>	Locazione con facoltà di compera (leasing);
	<b>"C"</b>	Locazione senza conducente;
	<b>"D"</b>	Usufrutto;
	<b>"E"</b>	Acquisto con patto di riservato dominio;
	<b>"F"</b>	Comodato senza conducente;
	<b>"G"</b>	Altre convenzioni. Tale codice è <b>utilizzabile solo per le attività di trasporto persone</b> svolta da Enti pubblici / imprese pubbliche locali, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale / regionale / locale / in ambito comunitario.

RIPRODUZIONE VIETATA



Data inizio possesso	Se non compilato è considerata la <b>data di inizio</b> del trimestre di riferimento.					
Data fine possesso	Se non compilato è considerata la <b>data di fine</b> del trimestre di riferimento.					
N. fatture	Dato facoltativo.					
Mezzi speciali	Con riferimento ai semirimorchi / rimorchi destinati a trasporti specifici / furgone isotermico con gruppo frigorifero va indicato uno dei seguenti codici (il dato riguarda l'intestatario delle fatture di acquisto del gasolio):					
	"0"	Non si tratta di mezzo speciale;				
	"1"	<b>Gruppi refrigeranti</b> (veicolo dotato di motore ausiliario e serbatoi autonomi);				
	"2"	<b>Sistemi pneumatici di carico / scarico</b> della merce (veicolo dotato di motore ausiliario e serbatoi autonomi).				
Litri consumati	Litri effettivamente riforniti da ciascun veicolo nel trimestre di riferimento.					
Chilometri percorsi (ore mezzo speciale)	<b>Km effettivamente percorsi</b> da ciascun veicolo nel trimestre di riferimento, così calcolati:					
	<table><tr><td>valore registrato dal contachilometri alla <b>fine del trimestre</b></td><td>meno</td><td>valore registrato alla <b>fine del trimestre precedente</b></td></tr></table>			valore registrato dal contachilometri alla <b>fine del trimestre</b>	meno	valore registrato alla <b>fine del trimestre precedente</b>
	valore registrato dal contachilometri alla <b>fine del trimestre</b>	meno	valore registrato alla <b>fine del trimestre precedente</b>			
	<b>Non va riportato il totale dei Km registrati dal contachilometri alla fine del trimestre</b> (tale dato può comunque essere richiesto dall'Ufficio).					
	<div> Qualora l'inizio / fine del periodo di possesso <b>non coincidano</b> con l'inizio / fine del trimestre, vanno indicati i Km percorsi nel periodo effettivo di possesso.</div>					
	Per i "mezzi speciali", in luogo della percorrenza, vanno riportate le <b>ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di riferimento</b> , registrate dal contatore di cui è dotato l'impianto (se il mezzo è sprovvisto del contatore è necessario darne immediata comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di utilizzare un sistema di rilevazione anche indiretto dei consumi fino all'installazione del contatore), così calcolate:					
<table><tr><td>ore registrate dal contatore alla <b>fine del trimestre</b></td><td>meno</td><td>ore rilevate alla <b>fine del trimestre precedente</b></td></tr></table>			ore registrate dal contatore alla <b>fine del trimestre</b>	meno	ore rilevate alla <b>fine del trimestre precedente</b>	
ore registrate dal contatore alla <b>fine del trimestre</b>	meno	ore rilevate alla <b>fine del trimestre precedente</b>				
<div> Qualora l'inizio / fine del periodo di possesso <b>non coincidano</b> con l'inizio / fine del trimestre, vanno indicate le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso.</div>						

### SEMIRIMORCHI PRIVI DI MOTORI AUTONOMAMENTE AZIONATI

Nella citata Circolare n. 4/D l'Agenzia delle Dogane ha specificato che il **titolare di semirimorchi privi di motori autonomamente azionati** che si avvale di **trattori stradali di un altro vettore**, che a sua volta utilizza le stesse unità motrici per l'esercizio della propria attività di trasporto merci e richiede il relativo credito, **non può fruire del beneficio in esame ancorché si sia assunto l'onere del costo del carburante**. Ciò in considerazione del fatto che:

- il contratto stipulato si limita a disciplinare gli obblighi contrattuali delle parti per l'esecuzione del servizio, ma **la titolarità dell'unità motrice permane in capo all'esercente intestatario della carta di circolazione**, che esercita di fatto il possesso del veicolo e conseguentemente risulta essere **l'unico soggetto legittimato a richiedere l'agevolazione "caro petrolio"**;
- **non è ammessa l'indicazione dei medesimi mezzi indistintamente nella domanda di due**

**diversi esercenti** che ne assumono entrambi **la disponibilità nello stesso periodo**;

- in ogni caso **non è ammissibile una domanda** in cui nel Quadro A-1 siano **indicati esclusivamente rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motori azionati autonomamente**.

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane ([www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it)) è disponibile lo specifico software utilizzabile per la compilazione / stampa della domanda in esame.

La domanda può essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

I soggetti che non utilizzano il predetto Servizio devono riprodurre il contenuto della domanda presentata al competente Ufficio delle Dogane in forma cartacea su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla domanda stessa.

#### DOCUMENTAZIONE ACQUISTI CARBURANTE

Come rammentato dall'Agenzia delle Dogane nella Nota n. 94008/RU in esame, i soggetti interessati sono tenuti a **comprovare i consumi di carburante tramite fattura**.

Sul punto, richiamando quanto precisato nella Nota 7.6.2018, n. 64837/RU (Informativa SEAC [18.6.2018, n. 187](#)), l'Agenzia conferma l'obbligo di **indicare in fattura elettronica la targa del veicolo** rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

#### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO “CARO PETROLIO”

Il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere **utilizzato in compensazione** tramite il mod. F24 con il **codice tributo “6740”** oppure **chiesto a rimborso**.

Come rammentato dall'Agenzia delle Dogane nella Nota n. 96399/RU al credito in esame **non opera** quanto previsto dall'art. 1, comma 53, Finanziaria 2008 e quindi lo stesso può essere utilizzato in compensazione **senza considerare il limite di € 250.000** (importo massimo compensabile dei crediti esposti nel quadro RU).

**Il credito non utilizzato in compensazione entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto deve essere chiesto a rimborso** presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Dogane **entro il successivo 30.6**.



Considerato che il credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2019 poteva essere utilizzato in compensazione fino al 31.12.2020 l'eventuale eccedenza non utilizzata entro tale termine dovrà essere chiesta a rimborso entro il 30.6.2021.

Sul punto fa **“eccezione”** l'utilizzo in compensazione del credito riferito ai **consumi del quarto trimestre**: quello relativo al quarto trimestre 2019 può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.**2021** mentre quello relativo al quarto trimestre 2020 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.**2022**.

#### INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'ammontare del credito spettante, quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere evidenziati nell'apposita Sezione del **quadro RU del mod. REDDITI**.



Il credito spettante **non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP**.